Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 22 luglio 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Velletri » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Velletri » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per i vini « Velletri » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1970, n. 35;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Velletri » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Velletri » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative

all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Velletri ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Velletri » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dovranno essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1972
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 14

Disciplinare di produzione per i vini « Velletri »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Velletri » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Velletri » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Malvasia (Malvasia bianca di Candia e puntinata da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 70 %;

Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole e congiuntemente, anche uve provenienti da viti dei vitigni Bellone e Bonvino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti.

Il vino « Velletri » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dal 20 al 35 %;
Montepulciano dal 20 al 35 %;
Cesanese comune e/o Cesanese di Affile non inferiore al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bombino nero, Merlot e Ciliegiolo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Velletri e Lariano, ed in parte quello di Cisterna di Latina.

Tale zona è così delimitata:

a nord, partendo dalla confluenza dei confini comunali di Velletri e Lariano, in prossimità del Maschio di Ariano, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Velletri, e poi, in direzione sud, tutta la parte occidentale di tale confine e parzialmente quello meridionale, sino ad incontrare, in prossimità di C. Marchigiani, la ferrovia Roma-Napoli che segue fino al centro abitato di Cisterna. Da detto centro abitato prosegue, verso nord, lungo il fosso di Cisterna, fino a quota 125 in località Suvereto; scende quindi in direzione sud, per la strada che conduce a Torrecchia Nuova (circa 300 metri) e piegando verso est, la delimitazione segue il sentiero che costeggia il fosso, affluente di destra del Teppia, fino a raggiungere la quota 110. Da detta quota procede verso nord lungo il crinale e, superata la località Sorgente, raggiunge la retta ipotetica tra le quote 142 (fosso Teppia) e 134 (fosso di Cisterna). Segue, verso ovest, tale retta sino al fosso di Cisterna, lungo il quale, in direzione nord, raggiunge il confine dal comune di Velletri. Percorre tale confine in direzione nord fino alla confluenza di questi con quello di Lariano. Segue quindi tutto il confine comunale orientale di Lariano fino a raggiungere quello di Velletri, in prossimità del Maschio di Ariano, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Velletri » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Velletri » non deve essere superiore ai q.li 140 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 % per il « Velletri » bianco ed al 65 % per il « Velletri » rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 gradi al « Velletri » bianco, e di 11,5 al « Velletri » rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Velletri » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole e delicato;
sapore: secco o amabile, di giusto corpo, armonico, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

Il vino « Velletri » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto vellutato armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Velletri » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9267)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1972.

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che, a seguito della destinazione a Gorizia del prefetto dott. Vincenzo Molinari, con decorrenza 8 aprile 1972, occorre procedere alla nomina del nuovo vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia relative al commissario del Governo nella regione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Sebastiano Miceli è nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dall'8 aprile 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 318

(9261)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Tariffa delle spese di perizia, prevista dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che prevede l'approvazione da parte del Ministro per le finanze della tariffa delle spese di perizia;

Ritenuta la necessità di far coincidere la decorrenza delle disposizioni stabilite nel presente decreto con la data (1° luglio 1971) di entrata in vigore delle nuove norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che ha abrogato (art. 123) l'articolo 28 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, (già art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442) in base al quale era stata emanata la precedente tariffa delle spese di perizia con decreto ministeriale 1° ottobre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1954;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso dovuto ai periti, estranei all'amministrazione statale, designati dai capi delle dogane ai sensi

dell'art. 108, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, è fissato nelle misure seguenti in relazione al valore imponibile dichiarato della merce che forma oggetto delle singole contestazioni:

fino a L.	250.000		L. 4.000
da »	250.001 a L.	1.000.000	» 7.000
da »	1.000.001 a »	3.000.000	» 10.000
da »	3.000.001 a »	10.000.000	» 20.000
da »	10.000.001 a »	50.000.000	» 30.000
oltre »	50.000.000		» 50.000

Art. 2.

Per le perizie relative a partite di merci di notevole entità che importino particolari difficoltà di accertamento, i compensi stabiliti dall'art. 1 possono essere elevati fino al doppio, previa autorizzazione del Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

Ai periti di cui all'art. 1 chiamati a prestare la loro opera fuori sede, oltre ai compensi fissati nel predetto art. 1, spetta il trattamento economico di missione stabilito dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, nella misura prevista al punto 3 della tabella *A*, allegata alla stessa legge.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° luglio 1971, graverà sul capitolo 1609 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1972
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 174

(9293)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.

Istituzione in Volos (Grecia) di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Grecia;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito in Volos (Grecia) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato in Atene-Pireo e con la seguente circoscrizione territoriale: La provincia di Magnesia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1972
Registro n. 350, *foglio n.* 145

(9262)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Jundiaì (Brasile) e contemporanea istituzione nella stessa località di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Jundiaì (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Jundiaì (Brasile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in San Paolo e con la seguente circoscrizione territoriale: San Paolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1972
Registro n. 350, *foglio n.* 144

(9264)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Newark (Stati Uniti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

Il vice consolato di 2ª categoria in Newark (Stati Uniti) alle dipendenze del consolato generale in New York è soppresso a decorrere dal 31 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1972
Registro n. 350, *foglio n.* 225

(9263)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), approvato con decreti ministeriali del 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali del 3 novembre 1952, 10 marzo 1956 e 11 agosto 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 14 gennaio 1970, 7 ottobre 1970, 3 marzo 1971 e 22 marzo 1972 nonchè dalla assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1970, 31 marzo 1971 e 29 marzo 1972;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Lugo

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Lugo, fondata il 13 gennaio 1845 con decreto pontificio n. 60717, ha la sua sede legale in Lugo.

A norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2985 la Cassa di risparmio di Lugo fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna con sede in Bologna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

I fondi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) costituiscono la massa di rispetto.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di centoventi nè minore di settanta.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci. Le relative segnalazioni scritte devono risultare presentate dai soci entro il 31 gennaio, per la discussione della materia in sede di assemblea ordinaria; nel caso di riunioni straordinarie potranno essere prese in esame quelle proposte della specie che siano pervenute fino al sessantesimo giorno prima della data in cui hanno luogo dette riunioni.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, residenti — al momento della elezione — nella zona ove opera la Cassa, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio e degli altri istituti di credito.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma ottavo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi, l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

L'esercizio dei diritti sociali è subordinato al conferimento della quota di L. 50 da farsi entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione spedita a mezzo

raccomandata, senza di che i soci decadranno dalla nomina. Detta decadenza sarà valida, senza che sia all'uopo necessaria la pronuncia di alcun organo della Cassa.

La quota sociale è infruttifera, nominativa e intrasmissibile.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data di ricezione della comunicazione relativa.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO TERZO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci, nei casi di sua competenza;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto del numero dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto del numero dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno il decimo del numero dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo articolo 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentantive nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa;

3) coloro che abbiano cariche amministrative in altri istituti di credito operanti nella zona di azione della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa, e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri Organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti qualunque sia il loro ammontare;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Fermi restando i casi di convocazione straordinaria previsti al comma precedente, quando non sia costituito il comitato previsto dal successivo titolo quinto, il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta alla settimana.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario del consiglio. Le funzioni di segretario del consiglio vengono assunte dal direttore generale; esse possono essere deferite dal consiglio stesso ad altra persona, e cioè al vice direttore generale, ad altro dirigente, ove esista, o ad un funzionario, che firmerà i verbali unitamente al presidente e al direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO QUINTO

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO SETTIMO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè delle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO OTTAVO

DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente, ove esista, o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO DECIMO

FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO UNDICESIMO

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa, anche se il riborso è fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso che, in ogni caso, debbono intendersi stabiliti solo nell'interesse della Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DODICESIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annesse note di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o con deliberazioni all'uopo adottate di volta in volta in conformità alle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono esere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dal'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicata, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48, o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incenzio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48, dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 13 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito; complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

TITOLO TREDICESIMO

OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di Vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *q*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune dove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO QUATTORDICESIMO

BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opera di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9180)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera dell'8 novembre 1968, n. 172, con la quale la provincia di Avellino ha proposto di includere tra le strade provinciali la strada comunale « strada statale n. 374-Casino Pirozza-Aia dei Banni-strada statale n. 374 » di km. 2 e la strada comunale « strada provinciale n. 31-Crocevia-strada provinciale Montesarchio » di km. 3;

Visto il voto del 14 marzo 1972, n. 1889/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha espresso il parere che solo la seconda di tale strada possiede i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale.

Ritenuto, pertanto, che la strada « strada provinciale n. 31-Crocevia-strada provinciale Montesarchio » può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada comunale « strada provinciale n. 31-Crocevia-strada provinciale Montesarchio » di km. 3 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9295)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 8 maggio 1958, n. 1482, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di esprimere parere favorevole per la provincializzazione della strada comunale « Aidomaggiore-Urbareoes »;

Visto il voto 14 marzo 1972, n. 177, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Aidomaggiore-Urbareoes » (da Aidomaggiore alla strada provinciale Sedilo-Borore) dell'estesa di km. 3 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9298)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Classificazione tra le comunali di due strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica « Bevanella » ha chiesto che vengano classificate comunali le strade di bonifica « Principale » e « Pergami »;

Vista la delibera 8 giugno 1964 con la quale il comune di Ravenna si è pronunciato a favore di tale richiesta;

Ritenuto che le suddette strade sono state collaudate;

Visto il voto del 14 marzo 1972, n. 211 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che le strade anzidette possono essere classificate comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Principale » (dalla strada statale Adriatica all'incrocio con la strada di bonifica Pergami) e la strada di bonifica « Pergami » (dall'argine sinistro del fiume Savio all'innesto con la strada per l'impianto idrovoro del VI bacino) dell'estesa rispettiva di km. 3 + 209 e di km. 2 + 282, (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate comunali ed entrano a far parte delle strade del comune di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9296)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Istituzione in Milano di una nuova sessione di esami per il conferimento dell'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, che approva il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1937, recante norme per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 20 e 30 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visti i decreti ministeriali 16 maggio 1956, 24 gennaio 1966 e 10 marzo 1971 concernenti la determinazione delle sessioni di esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Ritenuta la necessità di istituire una seconda sessione di esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore in Milano;

Udito il parere dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita, presso la sede dell'ispettorato provinciale del lavoro di Milano, una seconda sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, che si svolgerà nel periodo giugno-luglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9300)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Modifiche al decreto ministeriale 15 giugno 1971, recante norme sui controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e sulle modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971 recante norme sui controlli alla produzione e alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 in premessa è così modificato:

Lettera *c*):

« L'indicazione in codice della data di confezionamento relativa al mese ed all'anno; il codice, costituito da una lettera per l'anno e da una seconda lettera per il mese, deve essere depositato presso il Ministero della sanità e presso l'ufficio del medico o del veterinario provinciale ovvero presso il corrispondente ufficio medico o veterinario delle regioni a statuto ordinario, competenti per territorio ».

La lettera *f*) è abrogata.

Art. 2.

Il dispositivo dell'art. 16 dello stesso decreto ministeriale 15 giugno 1971 è così sostituito:

« Gli alimenti surgelati di produzione straniera possono essere importati nel territorio dello Stato se corrispondono ai requisiti prescritti dai presenti decreti ed alle altre disposizioni italiane vigenti.

Gli stabilimenti esteri di produzione e confezionamento di alimenti surgelati in genere e, in ogni caso, quelli che esportano i prodotti surgelati carnei di cui all'art. 1, n. 2, del decreto ministeriale 15 giugno 1971 (Elenco degli alimenti surgelati) devono essere riconosciuti idonei, previa ispezione, dal Ministero della sanità.

Sono tuttavia considerati idonei, salva in ogni tempo la facoltà del Ministero della sanità di disporre accertamenti in loco, gli stabilimenti esteri di produzione e confezionamento di alimenti surgelati, esclusi i prodotti carnei di cui al precedente comma, che appartengano a Paesi dotati di equivalente normativa in materia e siano inclusi in appositi elenchi ufficiali, notificati alle autorità italiane dagli Stati esportatori.

Per l'esportazione in Italia dei prodotti surgelati carnei, di cui al secondo comma del presente articolo, le carni sottoposte a processo di surgelazione devono in ogni caso provenire da animali macellati e sezionati in stabilimenti e laboratori autorizzati in base alle convenzioni ed agli accordi veterinari internazionali vigenti ».

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

(9233)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1972.

Inclusione della cornacchia nell'elenco degli animali nocivi in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la delibera n. 1/690 datata 5 maggio 1972 con la quale il comitato provinciale della caccia di Novara ha disposto la inclusione della cornacchia nell'elenco degli animali nocivi per il periodo 7 maggio-30 giugno 1972 nella sola zona piano-collinare della provincia, ove si pratica la maiscoltura;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione della delibera di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera n. 1/690, datata 5 maggio 1972, con la quale nella zona piano-collinare a coltura di mais della provincia di Novara, la cornacchia viene inclusa nell'elenco degli animali nocivi, per il periodo 7 maggio-30 giugno 1972.

Roma, addì 26 giugno 1972

p. *Il Ministro*: VENTURI

Comitato provinciale della caccia di Novara

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (nel testo modificato per effetto dell'art. 47 della legge 2 agosto 1967, n. 799) che dà facoltà ai presidenti dei comitati provinciali della caccia, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, di deliberare inclusioni o esclusioni dagli elenchi degli animali considerati nocivi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1956 che prevede si debba sentire anche il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Ravvisata l'opportunità di includere la cornacchia negli elenchi degli animali nocivi, in via sperimentale e per i soli mesi di maggio e giugno nei quali è risultata arrecare notevoli danni alla maiscoltura (così come prospettato dalle associazioni degli agricoltori), ovviamente per la sola zona piano-collinare ove la maiscoltura è praticata;

Visto il parere favorevole espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con nota 28 aprile 1972, n. 219-III-D;

Visto il parere, parimenti favorevole, espresso dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con nota 2 maggio 1972, n. 1823;

delibera

di includere la cornacchia negli elenchi degli animali nocivi, limitatamente al periodo 7 maggio-30 giugno 1972 e per la sola zona piano-collinare della provincia di Novara, ove la maiscoltura è intensamente praticata, delimitata come segue: *a ovest*: confine con la provincia di Vercelli (dal ponte di Romagnano fino a raggiungere il confine con la provincia di Pavia); *a sud*: confine con detta provincia di Pavia; *a est*: confine con la provincia di Milano e quindi con la provincia di Varese (sponda occidentale del Ticino e del Lago Maggiore); *a nord*: strada Arona-Borgomanero-ponte di Romagnano sul fiume Sesia.

Novara, addì 5 maggio 1972

Il presidente: PARACCHINI

(9347)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1972.

Elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per olî minerali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, recante norme per l'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olî minerali e loro derivati;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1971, con il quale nell'elenco dei materiali previsto dal citato articolo fu inserito il « polietilene ad alta densità »;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei materiali con i quali possono essere costruiti i contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e il trasporto degli olî minerali e loro derivati;

I) polietilene ad alta densità (non inferiore a 0,941).

L'impiego è consentito limitatamente ai contenitori mobili (di tipo portatile) per olî minerali e loro derivati con punto d'infiammabilità superiore a 21 gradi centigradi.

II) cemento armato vibrato con idoneo rivestimento impermeabilizzante.

L'impiego è consentito limitatamente ai contenitori fissi destinati alla lavorazione, immagazzinamento e impiego degli olî minerali e loro derivati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: RUMOR

(9265)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1972.

Revoca alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Valman, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina sita in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2754 in data 4 agosto 1960, la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Valman, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via Bruno Buozzi n. 100, preparati galenici nelle forme in soluzioni in genere, sciroppi, fiale, polveri in genere, compresse, pomate, suppositori nonchè specialità medicinali purchè registrate;

Vista la lettera in data 15 novembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Valman, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via Bruno Buozzi, 100, concessa con decreto ministeriale n. 2754 in data 4 agosto 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9243)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1972.

Autorizzazione al laboratorio di Milano dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ad effettuare gli esami di cui all'art. 19 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 19 di detta legge, nel quale è prevista la possibilità di concedere a laboratori l'autorizzazione ad effettuare le analisi indicate;

Vista la domanda con cui la Associazione nazionale per il controllo della combustione chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dallo Istituto superiore di sanità dopo apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti nel laboratorio per il quale è richiesta l'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione sito in Milano, via Donatello n. 30, è autorizzato ad effettuare gli esami e le analisi in conformità all'art. 19 della legge 13 luglio 1966, numero 615.

Art. 2.

Il predetto laboratorio invierà mensilmente al Ministero della sanità e secondo lo schema stabilito dallo stesso Ministero i dati statistici relativi agli esami eseguiti.

Art. 3.

Il laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9316)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 luglio 1972.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovano nel territorio nazionale, con l'esclusione di quelli presenti nella regione della Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

Dal 15 settembre al 15 dicembre 1972 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1973 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini e i caprini che si spostano per la monticazione. In questo secondo periodo verranno vaccinati anche i bovini e i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunta l'età di 3 mesi.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre 15 giorni e da non oltre 4 mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali, autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli organi provinciali veterinari nelle regioni a statuto ordinario e per il tramite dei veterinari provinciali nelle regioni a statuto speciale che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale al veterinario provinciale su modello conforme all'allegato n. 1.

I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

La spesa per l'impiego obbligatorio del vaccino antiaftoso è a carico del Ministero della sanità in base alle tariffe professionali previste da apposito decreto ministeriale.

Art. 6.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza, dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti ed ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 7.

Previa autorizzazione del Ministero della sanità i veterinari provinciali possono esentare dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei prodotti immunizzanti e gli animali da esportare in Paesi esteri che non richiedono la vaccinazione stessa.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono punite a termine di legge.

Roma, addì 7 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

MODELLO N. 1

PROVINCIA DI

COMUNE DI

Istituto produttore vaccino usato

Serie e numero

Vaccinazione antiaftosa

(Ordinanza ministeriale 7 luglio 1972)

Quindicina dal al . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno	Vitelli sopra l'anno	Manze	Vacche	Tori	Buoi	Bufali	Ovini caprini	Animali sotto età vaccinale		
										bovini	bufali	ovini e caprini
		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.

. . n. . . . .

Il veterinario vaccinatore

(9269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cosenza ad eseguire analisi batteriologiche di acque minerali.

Con decreto n. 1301, in data 13 luglio 1972, il reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cosenza è autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche di acque minerali.

(9304)

Autorizzazione al reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catanzaro ad eseguire analisi batteriologiche di acque minerali.

Con decreto n. 1302, del 13 luglio 1972, il reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catanzaro è autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche di acque minerali.

(9305)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale « Imbriani », di Avellino, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 23865/2, del 6 agosto 1971, il preside dell'istituto magistrale « Imbriani » di Avellino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Lucia De Matteis Cantore la somma di L. 550.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Enrica Cantore ».

(9252)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1972, è stato accolto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 15 febbraio 1969 dal sig. Bartolini Natalino avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 04-67078 del 7 agosto 1968, concernente l'istituzione di una tabaccheria nel comune di Scandicci, frazione Caselina, e per l'effetto è stato annullato il provvedimento impugnato.

(9253)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza

Con decreto ministeriale, addì 4 luglio 1972, la gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza, viene prorogata, fino alla data di notifica della emananda decisione della Corte di cassazione nel giudizio relativo al ricorso proposto avverso la decisione n. 74 emesso dal Consiglio di Stato il 22 febbraio 1972 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo del consorzio stesso con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 18 marzo 1971.

(9270)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale, addì 30 giugno 1972, viene prorogata fino al 30 aprile 1973 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Gastone Sbampato viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per la approvazione del bilancio 1972 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(9271)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale, addì 30 giugno 1972, viene prorogata fino al 30 aprile 1973 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia e il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale addì 26 gennaio 1970.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1972, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(9272)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1971-72

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore dei grassi previsti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966;

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2311/71 del 29 ottobre 1971, n. 2510/71 del 22 novembre 1971 e n. 2660/71 del 15 dicembre 1971, recanti disposizioni per la concessione dell'integrazione di prezzo, di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 136/66 per l'olio di oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1971-72;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante disposizioni concernenti, tra l'altro, la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 dicembre 1971 e 28 aprile 1972, relativi alla presentazione delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1971-72 ed all'attribuzione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di oliva della campagna medesima ai produttori di olive;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 20 marzo 1972, relativo alla attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province di minore produzione delle funzioni delle commissioni provinciali olio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla organizzazione del servizio per la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio prodotto nella campagna 1971-72;

Nell'adunanza del 17 giugno 1972,

Ha deliberato:

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nel territorio dello Stato nella campagna 1971-72, prevista all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, avvalendosi dei seguenti enti di sviluppo ed uffici statali per il compimento delle operazioni istruttorie, di liquidazione e pagamento ed all'adozione dei relativi provvedimenti:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le province di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le province di: Cagliari, Nuoro e Sassari;

Opera Sila Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le province di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le province di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo agricolo in Molise, per le province di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma Ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le province di: Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le province di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria, per le province di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le province di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre province olivicole sopra non menzionate.

Gli enti e gli ispettorati predetti procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro-presidente: NATALI

(9318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 20 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,30	581,15	581,15	581,15	581,10	581,15	581,15	581,10
Dollaro canadese	590,90	590,90	591,20	590,90	590,75	590,90	590,80	590,90	590,90	590,80
Franco svizzero	153,49	153,49	153,50	153,49	154,35	153,48	153,42	153,49	153,49	153,49
Corona danese	83,44	83,44	83,45	83,44	83,60	83,44	83,42	83,44	83,44	83,45
Corona norvegese	89,20	89,20	89,25	89,20	89,40	89,20	89,18	89,20	89,20	89,20
Corona svedese	122,88	122,88	122,90	122,88	122,90	122,88	122,91	122,88	122,88	122,87
Fiorino olandese	182 —	182 —	182,10	182 —	182,20	182 —	182,02	182 —	182 —	182 —
Franco belga	13,2470	13,247	13,25	13,2470	13,25	13,24	13,2425	13,2470	13,24	13,24
Franco francese	116,01	116,01	116,21	116,01	116 —	116,05	116,02	116,01	116,01	116 —
Lira sterlina	1420,50	1420,50	1420,50	1420,50	1419,50	1420,50	1420,40	1420,50	1420,50	1420,50
Marco germanico	183,1750	183,175	183,25	183,1750	183,60	183,15	183,18	183,1750	183,17	183,15
Scellino austriaco	25,3440	25,344	25,35	25,3440	25,40	25,34	25,345	25,3440	25,34	25,35
Escudo portoghese	21,6450	21,64	21,67	21,6450	21,70	21,64	21,65	21,6450	21,64	21,64
Peseta spagnola	9,1570	9,157	9,16	9,1570	9,15	9,15	9,157	9,1570	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9340	1,934	1,94	1,9340	1,93	1,93	1,9310	1,9340	1,93	1,93

Media dei titoli del 20 luglio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
» 5 % (Ricostruzione)	92,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,425
» 5 % (Città di Trieste)	93,85
» 5 % (Beni esteri)	92,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,475
» 5,50 % » » 1969-84	98,025
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1972

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	581,125
Dollaro canadese	590,85
Franco svizzero	153,455
Corona danese	83,43
Corona norvegese	89,19
Corona svedese	122,895
Fiorino olandese	182,01
Franco belga	13,245
Franco francese	116,015
Lira sterlina	1420,45
Marco germanico	183,177
Scellino austriaco	25,344
Escudo portoghese	21,647
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,932

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Sulla proposta del presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive amministrazioni non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale, verte, oltre che sulle materie di cui allo articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente allo esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1972

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1972
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 83

(9273)

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice segretario di biblioteca

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 1972, n. 2608, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice segretario di biblioteca;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di vice segretario di biblioteca è così costituita:

Presidente:

on. prof. Leonilde Iotti, vice presidente della Camera.

Membri:

on. avv. Michele Tantalo, deputato questore;
on. Arnaldo Armani, deputato segretario;
on. avv. Antonio Guarra, deputato segretario;

dott. Francesco Cosentino, segretario generale;
dott. Silvio Furlani, bibliotecario della Camera;
dott. Amedeo Martinelli, consigliere capo servizio del personale;
dott. Oberdan Fraddosio, consigliere capo servizio documentazione e statistiche parlamentari.

Membro e segretario:

dott. Mario Peruzy, consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Presidente
PERTINI

Il Segretario generale
COSENTINO

(9445)

Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di aiuto aggiunto di biblioteca

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 1972, n. 2609, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di impiegato di concetto della Camera dei deputati, con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca;
Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di aiuto aggiunto di biblioteca è così costituita:

Presidente:

on. Arrigo Boldrini, vice presidente della Camera.

Membri:

on. avv. Michele Tantalo, deputato questore;
on. ing. Guido Ceccherini, deputato questore;
on. avv. Luigi Girardin, deputato segretario;
dott. Francesco Cosentino, segretario generale;
dott. Silvio Furlani, bibliotecario della Camera;
dott. Amedeo Martinelli, consigliere capo servizio del personale;
dott. Giulio Anzilotti, consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato.

Membro e segretario:

dott. Mario Peruzy, consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Presidente
PERTINI

Il Segretario generale
COSENTINO

(9446)

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di aiutante di biblioteca

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 1972, n. 2610, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di impiegato esecutivo della Camera dei deputati con la qualifica di aiutante di biblioteca;
Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di aiutante di biblioteca è così costituita:

Presidente:

on. avv. prof. Roberto Lucifredi, vice presidente della Camera.

Membri:

on. ing. Guido Ceccherini, deputato questore;
on. Aldo D'Alessio, deputato segretario;
dott. Francesco Cosentino, segretario generale;
dott. Silvio Furlani, bibliotecario della Camera;
dott. Amedeo Martinelli, consigliere capo servizio del personale;
dott. Giulio Anzilotti, consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato.

Membro e segretario:

dott. Mario Peruzy, consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Presidente
PERTINI

Il Segretario generale
COSENTINO

(9447)

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di vice referendario stenografo

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 29 febbraio 1972, n. 2559, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice referendario stenografo;
Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di vice referendario stenografo è così costituita:

Presidente:

on. avv. prof. Roberto Lucifredi, vice presidente della Camera.

Membri:

on. ing. Franco Busetto, deputato questore;
on. avv. Aristide Gunnella, deputato segretario;
on. prof. Dino Moro, deputato segretario;
dott. Francesco Cosentino, segretario generale;
dott. Amedeo Martinelli, consigliere capo servizio del personale;
dott. Giulio Anzilotti, consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato;
dott. Mario Bommezzadri, consigliere capo servizio dei resoconti;
dott. Luigi Zapelloni, consigliere capo servizio della stenografia;
dott. Gabriella Enea Galletti, consigliere stenografo.

Membro e segretario:

dott. Mario Peruzy, consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca.

Alla commissione predetta possono, inoltre, essere aggregati funzionari « esperti » per le prove tecniche e per le prove facoltative di lingue straniere.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Presidente
PERTINI

Il Segretario generale
COSENTINO

(9448)

Dimissioni di un componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di vice referendario stenografo.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 28 giugno 1972, n. 86, relativo alla composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di vice referendario stenografo;

Presa visione della comunicazione in data 4 luglio 1972 da parte del comm. dott. Luigi Zapelloni, consigliere capo servizio della stenografia, con la quale il funzionario predetto, componente della precitata commissione esaminatrice del concorso pubblico per vice referendario stenografo, ha chiesto — per comprovati motivi — di non far parte della commissione esaminatrice medesima;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il comm. dott. Luigi Zapelloni, consigliere capo servizio della stenografia, cessa — a sua domanda — di far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di vice referendario stenografo di cui alle premesse.

Roma, addì 6 luglio 1972

Il Presidente
PERTINI

Il Segretario generale
COSENTINO

(9449)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di vice referendario stenografo.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 28 giugno 1972, n. 86, relativo alla composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di vice referendario stenografo;

Visto il decreto presidenziale 6 luglio 1972, n. 106, con il quale il comm. dott. Luigi Zapelloni, consigliere capo servizio della stenografia, ha cessato di far parte, a domanda, per comprovati motivi, della anzidetta commissione esaminatrice;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Filippo Palermo, vice segretario generale a riposo, sovrintendente dell'archivio storico della Camera dei deputati, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico per vice referendario stenografo di cui alle premesse.

Roma, addì 10 luglio 1972

Il Presidente
PERTINI

Il Segretario generale
COSENTINO

(9450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico della protezione civile e dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 32 Interno, foglio n. 79, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) della protezione civile e dei servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Oriani dott. ing. Giuseppe, ispettore generale capo della protezione civile e servizi antincendi.

Componenti:

Mercadante dott. Vito, vice prefetto in servizio presso la protezione civile e servizi antincendi;

Cascarino dott. ing. Alessandro, ispettore capo del ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi;

Parcu prof. Antonio, ordinario di lettere e storia presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », di Roma;

Emanuelli prof. Franco, ordinario di elettrotecnica generale e misure elettriche presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. De Filippo Aldo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e della legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1972 (spesa prevista L. 1.500.000).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1972
Registro n. 19 Interno, foglio n. 323

(9393)

Concorso, per titoli, per l'ammissione di cento allievi al XVIII corso di studi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1972-73 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni viciniori che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1972 e termine nel mese di luglio 1973.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1973;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1972-73;

3) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari, in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Non saranno ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile; che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 9.

Art 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto 1972.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Le copie di documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere in regola con il bollo e debitamente autenticate.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1972-73 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto oppure prive della autenticazione della firma.

Saranno, altresì, esclusi dal concorso i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 100 (cento) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili. La riduzione non ha effetto per il periodo del tirocinio.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 10 luglio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(9309)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di notaio

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1972, avranno luogo in Roma nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1972.

(9310)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1972

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata che attribuisce al Ministero delle finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1972, gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sede di procura della Repubblica, nel prossimo mese di ottobre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9452)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3671 del 15 maggio 1971 con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1970;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1829 del 4 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 27 marzo 1972;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale n. 3 del 20 maggio 1972 pubblicata nel Bollettino regionale n. 2 del 22 maggio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1970:

1. Grisolia Giuseppe	punti	62,407
2. Silvagni Guido	»	62,055
3. Riggio Francesco	»	60,707
4. Cristiani Alvaro	»	60,300
5. Chiappetta Carmine	»	59,337
6. Veneruso Vincenzo	»	57,914
7. Leone Emilio	»	54,950
8. Rossi Giuseppe	»	54,487
9. De Simone Giuseppe	»	54,123
10. Falvo Giuseppe	»	53,834
11. Provenzano Anselmo	»	53,337
12. Abbate Luigi	»	52,575
13. Romagno Domenico	»	51,480
14. Martucci Antonio	»	51,393
15. Amantea Giuseppe	»	50,835
16. Bastone Luigi	»	50,570
17. Verrina Emilio	»	49,468
18. Sisci Chiara	»	48,157
19. Falcone Michele	»	47,931
20. Pace Luigino	»	46,975
21. Scarpino Bruno	»	46,930
22. Criscuoli Gioacchino	»	44,737
23. Vetere Romeo	»	44,604
24. Piro Stefano	»	44,430
25. Marchese Cesare	»	43,000
26. Cupelli Giuseppe	»	42,560
27. Cacciatore Gerlando	»	42,481
28. Cimminiello Mario	»	42,131
29. Elmo Nicola	»	42,086
30. De Rose Francesco	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati

Cosenza, addì 10 luglio 1972

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5218 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1970;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale n. 3 del 20 maggio 1972 pubblicata nel Bollettino regionale n. 2 del 22 maggio 1972;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Grisolia Giuseppe: Scalea, condotta unica;
2) Silvagni Guido: Carolei, condotta unica;
3) Cristiani Alvaro: Paola, 1ª condotta;
4) Chiappetta Carmine: Fiumefreddo Bruzio, 1ª condotta;
5) Veneruso Vincenzo: Castrovillari, 1ª condotta;
6) Leone Emilio: Castrovillari, 2ª condotta;
7) Rossi Giuseppe: Scala Coeli, condotta unica;
8) De Simone Giuseppe: Serra Pedace, condotta unica;
9) Falvo Giuseppe: Altilia, condotta unica;
10) Provenzano Alfredo: Cleto, 2ª condotta;
11) Abbate Luigi: Mandatoriccio, condotta unica;
12) Romagno Domenico: Grisolia, 2ª condotta;
13) Martucci Antonio: S. Pietro in Guarano, condotta unica;
14) Amantea Giuseppe: Montalto Uffugo, 2ª condotta;
15) Bastone Luigi: Morano Calabro, condotta unica;
16) Sisci Chiara: Altomonte, condotta unica;
17) Falcone Michele: Cerzeto, 1ª condotta;
18) Pace Luigino: Trenta, condotta unica;
19) Scarpino Bruno: Papasidero, condotta unica;
20) Criscuoli Gioacchino: S. Donato Ninea, 1ª condotta;
21) Vetere Romeo: Panettieri, condotta unica;
22) Marchese Cesare: S. Martino di Finita, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 10 luglio 1972

Il medico provinciale: DE PRISCO

(9394)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.